STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA

ART. 1 - Denominazione, sede, scopo.

E' istituita presso la sede di Catania della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia una Camera Arbitrale avente per scopo lo sviluppo, la diffusione e l'organizzazione di procedimenti d'arbitrato nazionali ed internazionali, di arbitraggio, di perizia contrattuale e conciliazione, nonché la composizione, in qualsiasi forma, delle controversie tra operatori economici sia italiani che esteri.

ART. 2 - Funzioni della Camera Arbitrale.

La Camera Arbitrale, con l'obiettivo della celerità e dell'economicità della procedura arbitrale, garantisce il rispetto dei termini stabiliti per il deposito del lodo e dei costi contenuti, predeterminati secondo il valore della controversia in base alla tariffa allegata al Regolamento.

La Camera Arbitrale esercita le seguenti funzioni:

- a) organizza ed attua i servizi di arbitrato rituale ed irrituale, di arbitraggio, di perizia contrattuale e di conciliazione, relativamente ai rapporti economici sia nazionali che internazionali.
- b) promuove servizi per la diffusione delle procedure arbitrali, anche mediante attività di documentazione, elaborazione dati, studio e ricerca in funzione della composizione delle controversie tra operatori economici sia italiani che stranieri;
- c) promuove, organizza ed istituisce convegni, commissioni, convenzioni, intese, rapporti di collaborazione ed attività comuni con altre istituzioni arbitrali italiane e straniere ovvero con associazioni economiche, imprenditoriali e culturali, con ordini professionali e con altri organismi pubblici e privati, interni ed internazionali, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali;
- d) predispone ed attua ogni altra attività di servizio o azione necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali;
- f) può prevedere l'istituzione di un Comitato Tecnico cui delegare, con apposito regolamento, alcune delle funzioni attribuite al Consiglio Arbitrale.

ART. 3 - Organi della Camera Arbitrale

Sono organi della Camera Arbitrale:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio Arbitrale;
- 3) il Segretario.

ART. 4 - Presidente

Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio della Camera Arbitrale, nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Per l'elezione é richiesta l'unanimità per la prima votazione (se si vota per un proposto una sola astensione non esclude l'unanimità) e la maggioranza dei due terzi per le due successive votazioni; dopo le quali il Presidente é nominato, tra i componenti del Consiglio, dal Presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale;
- b) vigila per garantire la corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- c) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
- d) in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, salvo il potere di ratifica del detto organo, previa convocazione, entro la prima seduta successiva;
- e) esercita tutte le altre funzioni a lui attribuite nel presente Statuto e nel Regolamento e convoca il Consiglio Arbitrale, entro quindici giorni dalla presentazione alla segreteria generale della Camera di Commercio, di richiesta scritta, firmata da almeno tre membri del Consiglio medesimo.

ART. 5 - Consiglio Arbitrale

Il Consiglio Arbitrale è composto da nove consiglieri, individuati tra persone di provata esperienza in campo giuridico, economico e commerciale, e precisamente:

- un avvocato nominato congiuntamente dagli Ordini degli Avvocati di Catania, di Caltagirone, di Siracusa e di Ragusa con anzianità di iscrizione all'Albo professionale non inferiore a quindici anni;
- un iscritto all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania e Caltagirone, nominato congiuntamente dagli Ordini di Catania e Caltagirone, di Siracusa e di Ragusa, con anzianità di iscrizione non inferiore a quindici anni, computando anche quella di iscrizione agli Albi di provenienza;
- un notaio, nominato congiuntamente dai Consigli Notarili dei Distretti di Catania e Caltagirone, di Siracusa e di Ragusa e Modica, con anzianità di iscrizione all'Albo professionale non inferiore a quindici anni;
- quattro componenti nominati dalla Giunta della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
- un magistrato a riposo, designato dal Presidente della Corte d'Appello di Catania su richiesta della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
- un docente universitario in materie giuridiche, designato dal Magnifico Rettore dell'Università di Catania, su richiesta della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Tutti i componenti menzionati possono essere sostituiti e/o revocati solo dagli stessi soggetti che hanno provveduto alla loro nomina.

Il Consiglio Arbitrale procede, in seno al medesimo, alla nomina del Presidente, a norma del precedente art. 4, di due Vice Presidenti e del Segretario.

I due Vice Presidenti devono essere individuati uno tra i professionisti nominati dagli ordini professionali ed uno tra i componenti nominati dalla Giunta della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Camera Arbitrale, la presidenza del Consiglio Arbitrale è assunta dal Vice Presidente più anziano di nomina e, in caso di eguale anzianità da quello più anziano di età. In caso di impedimento o di assenza di ambedue i Vice Presidenti, il Consiglio Arbitrale é presieduto dal componente più anziano di nomina e, in caso di eguale anzianità tra i vari componenti, dal più anziano di età.

I componenti del Consiglio Arbitrale non possono essere nominati arbitri in procedimenti arbitrali instaurati dinanzi alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Il Consiglio Arbitrale resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Non può essere nominato consigliere l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi é stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consigliere che sia assente per tre volte consecutive nelle riunioni del Consiglio Arbitrale, salvo in caso di malattia o legittimo impedimento, ne decade automaticamente. Decade, altresì, il Consigliere che per qualsivoglia ragione non risulti più iscritto all'Ordine che rappresenta.

Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide in presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente.

Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono tenersi anche mediante collegamento in video conferenza dei componenti, su iniziativa del Presidente.

Il Consiglio Arbitrale delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di suo impedimento o di assenza, del Vice Presidente che esercita funzioni di Presidente.

Il Consigliere che ritenga di astenersi, in quanto in conflitto di interessi, anche se potenziale, si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione. Di tale astensione è fatta menzione nel verbale della prima seduta di trattazione.

Il Consiglio Arbitrale è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento o assenza, di uno dei due Vice Presidenti.

Il Consiglio Arbitrale deve essere comunque convocato quando ne facciano richiesta più di un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della seduta del Consiglio Arbitrale oppure almeno tre giorni prima, in caso di urgenza.

ART. 6 - Attribuzioni del Consiglio Arbitrale

Il Consiglio Arbitrale:

1) predispone clausole compromissorie tipo, anche per particolari rapporti o specifici settori economici o commerciali;

- 2) sottopone alla Giunta della Camera di Commercio per l'approvazione e ratifica le modifiche dello Statuto e del Regolamento e propone le regole deontologiche per gli arbitri.
- 3) esprime pareri sulle proposte di convenzione da stipulare con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;
- 4) predispone per utilizzazione esclusivamente interna un elenco di arbitri, cui fare riferimento per le nomine, mantenendolo aggiornato.
- 5) predispone un regolamento che assicuri che gli arbitri nominati siano dotati di adeguata ed effettiva professionalità e competenza tecnico- scientifica, in relazione alla natura della controversia da trattare;
- 6) nomina gli arbitri, gli arbitratori, i periti, nei casi e con le garanzie previsti dal Regolamento;
- 7) provvede all'interpretazione di convenzioni arbitrali, di clausole compromissorie inserite in contratti o di atti di compromesso sottoposti alla Segreteria Generale della Camera di Commercio da operatori economici ed utenti in genere;
- 8) concede ai Collegi Arbitrali ed agli Arbitri unici le proroghe per il deposito del lodo secondo quanto previsto dal Regolamento;
- 9) delibera le spese camerali e gli onorari degli arbitri, anche in caso di transazione;
- 10) delibera la decadenza della domanda d'arbitrato, in mancanza del versamento dell'acconto delle spese amministrative o delle spese di procedimento, decorsi tre mesi dal giorno di presentazione della domanda;
- 13) decide in via definitiva sulle richieste di ricusazione dell'arbitro;
- 14) delibera su ogni altra questione o attività demandata alla Camera Arbitrale e non attribuita alla specifica competenza di altri organi.

ART. 7 - Il Segretario

Il Segretario dura in carica quattro anni.

- 1) coordina i rapporti fra il Consiglio e l'Ufficio di Segreteria Generale della Camera di Commercio, Responsabile dei servizi di Giustizia Alternativa, e con l'ufficio dalla stessa delegato, che svolge le funzioni attribuitele dal Regolamento, al quale si rinvia;
- 2) cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Arbitrale.

ART. 8 - Obbligo di riservatezza

Gli organi della Camera Arbitrale e il personale camerale addetto al servizio della Camera arbitrale sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali.

ART. 9 - Modificazioni delle Statuto e del Regolamento

Le modificazioni dello Statuto e del Regolamento vengono discusse ed approvate dal Consiglio Arbitrale e sottoposte alla approvazione della Giunta Camerale della Camera di Commercio.

Trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione senza che la Giunta abbia adottato alcuna deliberazione, le modifiche si intendono approvate definitivamente, senza necessità di ulteriori adempimenti.

In ogni caso, le modifiche apportate non avranno efficacia sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.

ART. 10 - Norme finali

Il funzionamento della Camera Arbitrale, dei suoi organi e delle procedure arbitrali e di conciliazione é disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, dal Regolamento arbitrale.

Approvato in prima stesura con deliberazione della Giunta camerale n. 231 DEL 18.06.2004.

Modificato con deliberazioni della Giunta camerale n. 89 del 10.09.2007, n. 38 del 27.05.2008, e con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 36 del 06.06.2024.